

CONTROLLO

Indicazioni del CNDCEC sulla relazione di revisione

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri, in previsione delle scadenze relative ai **bilanci 2016**, il **CNDCEC** ha pubblicato due importanti **documenti** concernenti l'attività di **revisione**.

Uno dei due elaborati è intitolato "***La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti***" e rappresenta una rivisitazione di un documento emanato lo scorso anno con lo stesso titolo.

L'altro documento, che verrà analizzato nel proseguo, è invece intitolato "***La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016***" e si propone di fornire utili indicazioni sull'**impatto** di alcune **novità normative** introdotte nel corso del 2015, dal **D.Lgs. 139/2015**, e del 2016, dal **D.Lgs. 135/2016**, "***sul contenuto della sezione della relazione unitaria dedicata alla relazione finale di revisione legale dei conti***".

In particolare, questo **secondo documento**, al paragrafo 1, evidenzia che fra le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 quelle che hanno **effetto** sui **contenuti** della relazione di revisione legale sono:

- l'inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio;
- le modifiche all'[articolo 14 del D.Lgs. 39/2010](#) rubricato per l'appunto "*Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*".

Relativamente al primo aspetto, viene precisato che "*nella relazione di revisione, diventa necessario menzionare il **rendiconto finanziario** sia nel **paragrafo introduttivo**, sia nel **paragrafo** che contiene il **giudizio professionale**, in tutti i casi in cui esso è presentato per **obbligo** di legge*". L'indirizzo trova già applicazione con riferimento ai **bilanci 2016**.

Riguardo, invece, al novellato [articolo 14](#), va ricordato che la **nuova formulazione** richiede al revisore, oltre al già previsto **giudizio di coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio, un giudizio sulla sua "***conformità alle norme di legge***", nonché "***una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale **identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione*****"; in tale ipotesi, devono essere "***fornite indicazioni sulla natura di tali errori***".

Sul punto, il documento afferma che la **nuova disposizione non** deve essere **applicata** nelle relazioni di revisione sui **bilanci 2016**. Ciò in quanto a tal fine è necessario un aggiornamento del **principio 720B**, il quale ad oggi è ancora in corso di elaborazione. Lo stesso vale per le

ulteriori modifiche apportate all'articolo 14 dall'altro decreto (D.Lgs. 135/2016).

Un altro aspetto analizzato riguarda l'eventuale **obbligo** di inserire nelle relazioni di revisione **specifici richiami di informativa**, al fine di segnalare gli adattamenti delle voci di stato patrimoniale e conto economico resisi necessari per la **comparabilità** dei dati dell'esercizio (2016) con quelli dell'esercizio precedente (2015).

Al riguardo, viene chiarito in modo netto che ***“non sussiste alcun obbligo di inserire nella relazione di revisione richiami di informativa per l'eventuale adattamento dei dati corrispondenti”***.

Anche tra le novità recate dal D.Lgs. 135/2016 ve ne è una che **impatta** già da quest'anno. Trattasi delle modifiche – nella sostanza modeste – all'[articolo 11 del D.Lgs. 39/2010](#) rubricato ***“Principi di revisione”***, nonché dell'abrogazione del successivo articolo 12 rubricato ***“Elaborazione dei principi”***.

In pratica nella relazione di revisione sui **bilanci** 2016, nel **paragrafo** sulla **responsabilità** del **revisore**, va **soppresso** il riferimento, che era stato previsto al [comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010](#), nella sua versione originaria.

Il documento poi prosegue fornendo:

- indicazioni circa ***“le modifiche da apportare al modello standard di relazione di revisione all'interno della relazione unitaria di controllo societario, per le revisioni dei bilanci 2016”*** (**paragrafo 2**);
- ***“considerazioni sui doveri del revisore riguardo la relazione sulla gestione ai fini del nuovo principio di revisione (SA Italia) 720B”*** (**paragrafo 3**).

Nella parte finale è allegato un **modello di relazione** unitaria del collegio sindacale (**paragrafo 4**).

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Firenze Verona